

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6009 del 19/11/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)_ CARPENTERIA CS SRL_PRAT REPPA5874
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6244 del 19/11/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PRESO ATTO che con domanda prot. n.1067048 del 12/12/2006, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Carpenteria C.S. s.r.l., c.f. 00240490359, ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 14718/2005 (cod. REPPA5874), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 82,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Campagnola Emilia (RE), via Bezzecchi n.5, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.21, mapp. n.458; coordinate UTM RER x:640.005; y:966.665;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi aziendali;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,10;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 240;

PRESO INOLTRE ATTO che con domanda PG/2015/0887163 del 23/12/2015, Carpenteria C.S. s.r.l. ha richiesto una variante sostanziale alla concessione, consistente in un aumento del volume idrico derivabile sino a 1.800 mc/annui totali per uso irrigazione aree verdi aziendali con l'aggiunta di un utilizzo della risorsa idrica derivabile per scopo industriale, calcolati prevedendo indicativamente i seguenti consumi massimi:

- portata massima di esercizio pari a l/s 1,20; portata media pari a l/s 0,126 per l'uso irrigazione aree verdi aziendali e pari a l/s 0,039 per l'uso industriale;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.800, di cui 980,00 mc/annui per l'uso irrigazione aree verdi aziendali e 820,00 mc/annui per l'uso industriale;

CONSIDERATO che quanto richiesto con domanda PG/2015/0887163 del 23/12/2015 si configura quale variante sostanziale alla concessione ai sensi dell'art.31, R.R. 41/2001 e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT dal giorno 08/08/2018 al giorno 08/09/2018, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 14718/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale, ai sensi dell'art.20, comma 6, R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva, ammissibile con le prescrizioni di cui al disciplinare;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Reggio Emilia (PGDG/2018/0014683 del 17/10/2018);
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2018/0012931 del 19/09/2018);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 15/11/2018 la somma pari a 450,04 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 18/11/2005, nella misura di 136,70 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. REPPA5874;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Carpenteria C.S. s.r.l, c.f. 00240490359, il rinnovo con variante alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. REPPA5874, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 82,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Campagnola Emilia (RE), via Bezecchi n.5, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.21, mapp. n.458; coordinate UTM RER x:640.005; y:966.665;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed irrigazione aree verdi aziendali;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,20;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.800;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dal concessionario in data 15/11/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 pari a 586,74 euro, di cui per l'anno in corso sono dovuti solo 233,17 euro (nello specifico: 162,45 euro già versati per l'uso irrigazione aree verdi aziendali da gennaio fino al mese di ottobre e 70,72 euro per l'uso industriale per i restanti mesi di novembre e dicembre, considerato quanto versato in più per l'uso irrigazione aree verdi);
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 586,74 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Carpenteria C.S. s.r.l., c.f. 00240490359 (cod. REPPA5874).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 82,00, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 40, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,10, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -76 metri e -82 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Campagnola Emilia (RE), via Bezzecchi n.5, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n.21, mapp. n.458; coordinate UTM RER: X=640.005; Y=966.665.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a supporto del nuovo impianto automatizzato di verniciatura a liquido e ad uso irrigazione area verde aziendale di circa 1400 mq dotato di impianto a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,20 e portata media pari a l/s 0,126 per l'uso irrigazione aree verdi aziendali e pari a l/s 0,039 per l'uso industriale e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.800,00, di cui 980,00 mc/annui per l'uso irrigazione aree verdi aziendali e 820,00 mc/annui per l'uso industriale.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato per l'uso industriale, nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 24 ore al giorno per un totale di circa 240 giorni e l'uso irrigazione area verde aziendale per circa 2 ore e 30 minuti per 90 giorni/anno.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Transazione Pianura Appenninica – Padana – confinato superiore [0620ER-DQ2-TPAPCS].

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 pari a in 586,74 euro (anche se per l'anno in corso sono dovuti solo 233,17 euro in ragione del rilascio di concessione ad uso irrigazione aree aziendali per 10 mensilità e per uso industriale per 2 mensilità). I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 586,74 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto di rinuncia.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Monitoraggio della falda** - In base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Attrazione **”, definiti dalla medesima direttiva, nel quale in presenza di criticità medie, le derivazioni risultano compatibili intraprendendo azioni atte al risparmio della risorsa idrica e al monitoraggio della falda. Le misurazioni dovranno avvenire almeno due volte l’anno (indicativamente in primavera ed autunno) e i risultati rilevati dovranno essere trasmessi ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.